

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO**

Istituita ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 42/2004  
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

## **Articolo 1**

### ***Finalità e forma degli atti di competenza***

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, la formazione e l'esecuzione degli atti della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (CRTP) istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 04/04/2011.

2. Le Commissioni Regionali per la Tutela del Paesaggio hanno il compito di formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici dei beni rientranti nelle diverse categorie - a) b) c) d) - indicate dall'art. 136 del medesimo Codice, attraverso una valutazione di carattere tecnico che tenga conto dei valori storici, culturali, naturalistici, morfologici estetici e della valenza identitaria con il territorio.

3. Su iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, della Regione o degli altri Enti pubblici interessati, la Commissione Regionale per il Paesaggio, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicate dall'art. 136 del D.Lgs n.42/2004 (in seguito indicato come "Codice") e propone alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.138 dello stesso "Codice", la "dichiarazione di notevole interesse pubblico".

## **Articolo 2**

### ***Composizione e funzionamento***

1. La composizione della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio e la sua durata in carica è stabilita nella delibera della Giunta Regionale di istituzione – DGR n. 438 del 04/04/2011.

2. Il funzionamento della stessa è assicurato dalla P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico, struttura regionale competente in materia di paesaggio, che individuerà nell'ambito del proprio personale le unità addette ai compiti di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni.

3. Di ogni riunione della Commissione sarà redatta una bozza del verbale, contenente le informazioni indicate al successivo art.10, sottoscritta dal Presidente e dal verbalizzante e che verrà inviata mediante fax ai Componenti della Commissione presenti alla seduta. Entro quindici giorni dall'inoltro della documentazione, i Componenti potranno richiedere, su tali bozze di verbali, aggiustamenti o integrazioni delle parti relative alle proprie dichiarazioni ed inviare le modifiche mediante fax. Il testo così emendato sarà trasmesso ai Componenti presenti tramite lettera o fax o e-mail. Trascorsi quindici giorni dall'inoltro, in mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dei Componenti della Commissione, il testo emendato con le eventuali modificazioni-integrazioni, si intenderà approvato.

## **Articolo 3**

### ***Presidenza***

Al Presidente spettano i seguenti compiti□:

- convoca le sedute della Commissione;
- stabilisce di norma gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- coordina i lavori delle sedute;
- sottoscrive le bozze dei verbali, da inviare ai componenti di cui al precedente art.2, e i verbali approvati dalla Commissione;
- provvede di norma alla pubblicizzazione, mediante l'utilizzo del sito internet della Regione, della convocazione della Commissione con il relativo Ordine del Giorno;
- provvede alla convocazione dei Sindaci dei Comuni interessati;
- su richiesta della Commissione provvede alla eventuale convocazione di esperti.

#### **Articolo 4** **Sede**

1. La Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio si riunisce ed opera presso la Sede Regionale; ove occorra, per le esigenze tecniche della Commissione stessa e al fine di agevolare la valutazione (di cui al precedente art. 1 comma 2), le riunioni possono svolgersi presso i Comuni, o altri Enti pubblici territoriali, interessati dalla proposta di vincolo.

#### **Articolo 5** **Individuazione dei Relatori**

1. La struttura regionale P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico, sulla base della documentazione pervenuta con la richiesta, effettua una pre-istruttoria descrittiva, anche di tipo sintetico, in merito alle caratteristiche degli immobili o delle aree per le quali è proposta la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Copia della relazione preistruttoria è inviata, in allegato alla convocazione della prima seduta nella quale verrà posta in esame la specifica proposta di dichiarazione, ai Componenti la Commissione.
2. La Commissione può individuare uno o più Competenti-Relatori ai quali è affidato l'approfondimento delle singole proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico pervenute o l'approfondimento di specifiche tematiche riguardanti il territorio in questione.
3. I Relatori nominati dalla Commissione depositano presso la P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico una relazione istruttoria scritta, anche sintetica, sulle attività svolte e sulle valutazioni effettuate in coerenza con le indicazioni dell'art.138 del d.lgs 42/2004. La relazione contiene inoltre la proposta di valutazione in merito alla sussistenza o meno di notevole interesse pubblico del bene considerato. L'esame della proposta di dichiarazione, con l'illustrazione della relazione istruttoria, verrà posta all'ordine del giorno della Commissione nella prima seduta utile.

#### **Articolo 6** **Sedute**

1. Le sedute istruttorie della Commissione sono pubbliche ed il pubblico può assistere alla seduta senza intervenire nella discussione. Nella fase decisionale delle sedute il Presidente provvederà a richiedere al pubblico di uscire dalla sala ed i lavori procederanno a porte chiuse.
2. I Sindaci dei Comuni interessati sono di regola invitati in audizione nelle sedute di esame di ogni nuova proposta ed in ogni altro caso in cui la Commissione lo ritenga necessario ai fini della valutazione.
3. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni **60 gg.** qualora esistano depositate agli atti proposte di dichiarazione da esaminare; l'esame avviene di norma entro **30gg.** dal ricevimento della richiesta. Si riunisce anche in via straordinaria o d'urgenza su richiesta dei Componenti o del Presidente. Le sedute in via straordinaria sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una trattazione speciale. Le sedute d'urgenza sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.

#### **Articolo 7** **Convocazione e partecipazione alle Commissioni**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, corredato dell'ordine del giorno e delle eventuali relazioni pre-istruttorie di cui all'art.5, è trasmesso a ciascun componente tramite fax, raccomandata o telegramma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione nei casi d'urgenza è inviata con almeno giorni 2 (due) di anticipo.
3. Il Presidente redige l'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste o di arrivo delle relazioni istruttorie dei Relatori nominati ai sensi dell'art.5.

## **Articolo 8** ***Validità delle sedute***

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Nel caso dei Componenti per i quali è prevista la possibilità di delega ad altro soggetto, tale delega, consegnata in forma scritta al Presidente, sarà citata nel verbale della seduta e conservata agli atti.
2. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti, le votazioni sono rese in forma palese, a parità di voti si ripete la votazione.
3. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai soli fini del numero legale.
4. Nei casi di incompatibilità il Componente non partecipa ai lavori.

## **Articolo 9** ***Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale***

1. La discussione è aperta dal Presidente e l'esame degli argomenti iscritti ha luogo seguendo l'ordine del giorno salvo diversa decisione assunta per volontà unanime della Commissione.
2. Su proposta del Presidente o di ciascun Componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo per volontà unanime della Commissione.
3. Ogni Componente ha diritto di far riportare a verbale, anche in maniera sintetica, le proprie osservazioni o le ragioni del proprio dissenso.

## **Articolo 10** ***Verbale delle sedute***

1. Di ciascuna seduta viene redatto un verbale che riassume fedelmente e sinteticamente le fasi essenziali delle sedute;
2. Nel verbale, redatto a cura del Segretario verbalizzante, sono indicati:
  - luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
  - oggetto degli argomenti esaminati;
  - nome del Presidente, del Segretario, dei Componenti presenti e assenti alla seduta;
  - esito della votazione con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi i nominativi dei Componenti della Commissione che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni espresse;
  - decisioni di rinvio o ritiro, dichiarazioni o osservazioni, determinazioni assunte;
  - nome dei Soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta;
  - come allegato eventuali note scritte.

## **Articolo 11** ***Partecipazione di soggetti esterni***

La Commissione procede all'audizione dei Sindaci dei Comuni interessati e può consultare esperti. Le sedute istruttorie della Commissione sono pubbliche.

## **Articolo 12** ***Indirizzi ed orientamenti tecnici per l'esame delle proposte***

1. La Commissione stabilisce una documentazione minima, necessaria per la presentazione delle proposte di vincolo, che faciliti l'istruttoria tecnica – amministrativa per l'inquadramento della zona soggetta alla proposta di vincolo.